



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Consigliere (Presidente f.f. e relatore)
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 25 settembre 2108 ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del giorno 24 agosto 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Leno ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Marcello Degni;

### **PREMESSO IN FATTO**

Che il sindaco del Comune di Leno BS, chiedeva alla Sezione di conoscere se "nel caso di un infortunio occorso a un dipendente comunale nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, a seguito del quale la competente autorità sanitaria abbia riscontrato una violazione degli obblighi correlati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (mancata formazione)", la sanzione comminata al "datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", possa essere rimborsata al datore, "addossando la relativa spesa al bilancio dell'ente di appartenenza". Nella richiesta l'istanza è "giustificata dall'assenza di fondi per la formazione obbligatoria".

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Verifica della ammissibilità della richiesta di parere
  - 1.1. Soggettiva. Con riferimento all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le istanze di parere, si osserva che il Sindaco del Comune è organo legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale
  - 1.2. Oggettiva. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l'ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti.

Sulla base queste considerazioni il parere sottoposto alla sezione va considerato ammissibile, poiché rientra nell'accezione dinamica del concetto di "materia di contabilità pubblica", poiché attiene a una problematica che ha diretto riflesso sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente.

## 2. Merito.

- 2.1. La questione è stata recentemente trattata dalla sezione Liguria che, nella deliberazione 9 del 2015, ha fornito risposta a un quesito analogo, fornendo una motivazione pienamente condivisibile.
- 2.2. La Corte peraltro, come richiama la citata deliberazione, aveva avuto modo di esprimersi sulla questione prospettata da ultimo, con la sentenza n.1574/2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana. In detta pronuncia si evidenzia che la

responsabilità per le violazioni della normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro, assistita da sanzioni penali, ha carattere del tutto personale. Pertanto “anche il pagamento dell’ammenda in misura ridotta, accompagnata dall’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, idonea a estinguere la contravvenzione, ha del pari carattere del tutto personale, predisposta come essa è ad evitare la sanzione penale edittalmente prevista”. La questione è stata oggetto di trattazione, con conclusioni analoghe, nella deliberazione della Sezione Emilia-Romagna 239/2011/PAR.

- 2.3. Nelle richiamate deliberazioni delle Sezioni della Liguria e dell’Emilia-Romagna si ravvisa peraltro una ricognizione della situazione di fatto alla base del parere, ben più circostanziata di quella effettuata dal Comune di Leno. Ciò rende possibile un più puntuale inquadramento, in punto di diritto, della complessa normativa, ampiamente trattata nella deliberazione 50/2015 della sezione Basilicata, cui si rinvia.
- 2.4. L’assenza di “fondi per la formazione obbligatoria”, *rectius* stanziamenti di bilancio, per la fattispecie indicata, non modifica la valutazione consolidata del giudice contabile, da cui la Sezione non ha motivo di discostarsi.

#### PQM

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Marcello Degni)

Il Presidente f. f.  
(Marcello Degni)

Depositata in Segreteria il  
23 ottobre 2018  
Il Direttore della Segreteria  
(Daniela Parisini)